

TI_GERICHTE 12.2020.151 vom 24. Juni 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.151

FR: TI_GERICHTE 12.2020.151 du 24 juin 2021

IT: TI_GERICHTE 12.2020.151 del 24 giugno 2021

Erwägungen

E. 2

e AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II.Le spese processuali di cui all■appello, di fr. 7'000.-, sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre in solido, fr. 6'000.- per ripetibili.

III.L■appelloincidentale 3 marzo 2021 di AO 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV.Le spese processuali di cui all■appelloincidentale, di fr. 3'000.-, sono poste a carico dell■appellante in via incidentale, che rifonderà alle controparti fr. 2■500.- per ripetibili.

V.Notificazione:

- ;
- .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d■appello

Il presidente

Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

E. 13

In via subordinata l'attore ha censurato l'entità delle ripetibili poste a suo carico, da lui ritenute sproporzionate ed eccessive a fronte di un valore litigioso di soli fr. 25'000.- (atteso che, per lui, i convenuti erano stati escussi in via solidale per quell'importo, cfr. domanda di esecuzione 19 gennaio 2017 allegata all'appello incidentale), dell'entità delle ripetibili assegnate per l'azione principale (fr. 11'000.- a fronte di un valore litigioso di fr. 133'200.-) e dell'esiguo dispendio orario occorso alle controparti per esporre in poche righe le domande riconvenzionali e le repliche riconvenzionali, e di cui ha pertanto chiesto una riduzione a fr. 1'500.-.

E. 13.1

Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (cfr. II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3).

E. 13.2

Nel caso di specie è senz'altro a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che le ripetibili dovessero essere calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 50'000.- (due volte fr. 25'000.-), visto che nei due PE l'importo di fr. 25'000.- non era stato chiesto in via solidale ad entrambi i convenuti (cfr. doc. G e H). La circostanza che con la relativa domanda d'esecuzione i convenuti sarebbero in realtà stati escussi in via solidale non può invece essere presa in considerazione per il giudizio, essendo stata addotta dall'attore, oltretutto sulla base di un documento (cfr. domanda di esecuzione 19 gennaio 2017 allegata all'appello incidentale) che avrebbe ragionevolmente potuto e dovuto essere versato agli atti già con gli allegati preliminari, per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).

E. 13.3

Visto che in presenza di una causa, come quella in esame, terminata con un giudizio di merito e con un valore litigioso di fr. 50'000.- (due volte fr. 25'000.-), l'art. 11 cpv. 1 RTar permetteva di quantificare le ripetibili sulla base di un'aliquota dal 10% al 20% del valore litigioso, è incontestabile che il Pretore, attribuendo nella fattispecie un'indennità per ripetibili di fr. 5'000.- (pari al 10% del valore litigioso, ossia ad una percentuale bassa), è rimasto ampiamente nei limiti delle tariffe applicabili, per cui il suo giudizio sul tema, per altro consono alle particolarità della lite (che ha comportato, per il patrocinatore dei convenuti, l'allestimento sul tema di due brevi allegati preliminari, l'esame di due brevi allegati preliminari della controparte e l'allestimento dell'allegato conclusionale, il tutto beninteso nell'ambito di una procedura che riguardava anche l'azione principale), sfugge di principio a qualsiasi critica e può essere confermato. L'eventuale raffronto, sempre auspicato dall'attore, con l'entità delle ripetibili attribuite per l'azione principale (sostanzialmente pari all'8.25% del valore litigioso), assai più difficoltosa e impegnativa, non entra invece in linea di conto (anche perché l'art. 11 cpv. 1 RTar permetteva in tal caso di quantificare le relative ripetibili sulla base di un'aliquota assai inferiore, dal 6% al 9% del valore litigioso). conclusione

E. 14

Ne discende che l'appello dei convenuti e l'appello incidentale dell'attore devono essere respinti nella misura in cui sono ricevibili. Le spese giudiziarie delle procedure di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 2 dicembre 2020 di AP 2 e AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di cui all'appello, di fr. 7'000.-, sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre in solido, fr. 6'000.- per ripetibili. III. L'appello incidentale 3 marzo 2021 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. IV. Le spese processuali di cui all'appello incidentale, di fr. 3'000.-, sono poste a carico dell'appellante in via incidentale, che rifonderà alle controparti fr. 2'500.- per ripetibili. V. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.